

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP. 32.219/17.368

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO

Articolo 1 (Denominazione - sede - durata)

E' costituita

la Società Cooperativa denominata "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE SAIL CER SOCIETÀ COOPERATIVA" siglabile "SAIL CER".

La sede è in Moncalieri (TO).

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Articolo 2 (Scopi)

La Cooperativa ha lo scopo di fornire benefici ambientali, economici e sociali, a livello di comunità (ai propri membri o soci) ed alle aree locali in cui opera, operando come "comunità energetica rinnovabile" in accordo con quanto previsto dalla direttiva della direttiva (UE)2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ed in attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della medesima direttiva, dell'art.42-bis del Decreto-legge del 30/12/2019 n. 162 e dell'art. 31, d.lgs. 199/2021, nonché delle relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM 414 del 7.12.2023 ss.mm.ii. L'obiettivo principale della Cooperativa è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci e/o nelle aree in cui opera la Comunità, e non quello di realizzare profitti finanziari.

La Cooperativa è retta dai principi della mutualità ed è senza fini di lucro e, pertanto, vige il divieto assoluto di distribuzione dei dividendi ai soci cooperatori.

La Cooperativa si propone altresì di sviluppare e diffondere l'utilizzo e la produzione di energia in modo consapevole, ecosostenibile e partecipato. I principi su cui essa si fonda sono il decentramento e l'avvicinamento della produzione energetica ai luoghi di consumo.

La Cooperativa è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale).

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La Cooperativa, tramite il proprio consiglio di amministrazione, assicura completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i soci consumatori finali che agiscono collettivamente facenti parte delle medesime configurazioni, sui benefici

loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'articolo 4, DM 414 del 7.12.2023 ss.mm.ii..

Articolo 3 (Oggetto sociale)

Per raggiungere lo scopo mutualistico di cui all'articolo precedente la Cooperativa si prefigge di esercitare, in favore di soci e di non soci, le seguenti attività:

- produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42bis, DL 162/2019 e il d.lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM 414 del 7.12.2023 ss.mm.ii., anche mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di membri della Cooperativa o di soggetti terzi;
- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla Cooperativa stessa ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42bis, DL 162/2019 e il d.lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM 414 del 7.12.2023 ss.mm.ii. A tal fine potrà:
 - (i) gestire i rapporti con il GSE per il Servizio per l'Autoconsumo Diffuso ai sensi dell'art. 8, d.lgs. 199/2021, della Delibera ARERA 727/2022 e il DM 414 del 7.12.2023 ss.mm.ii;
 - (ii) accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i soci ai sensi dell'art. 8, d.lgs. 199/2021, della Delibera ARERA 727/2022 e del DM 414 del 7.12.2023 ss.mm.ii;
 - (iii) monitorare la produzione e i consumi dei propri soci con finalità di verifica e rendicontazione;
 - (iv) ripartire i benefici economici derivanti dalla condivisione dell'energia tra i soci nel rispetto delle modalità definite nell'apposito regolamento, fermo restando che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale all'Allegato 1 del DM n.414 del 07/12/2023, è destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione;
- produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili fina-

lizzate all'utilizzo da parte dei soci;

- promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e offrire servizi ancillari e di flessibilità;
- promuovere, anche attraverso la collaborazione con istituzioni scientifiche e accademiche pubbliche e private, la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili, promuovendo lo sviluppo e la diffusione di modelli di generazione distribuita e di produzione e consumo di energia in modo consapevole, ecosostenibile e partecipato.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie o utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime, compresi:

- l'acquisizione della disponibilità di superfici per realizzare, direttamente o indirettamente, impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- l'acquisizione o la costruzione di impianti, apparecchiature, magazzini ed attrezzature atti al raggiungimento degli scopi sociali;
- l'acquisizione di partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale purché per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto e con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.
- la formazione, la ricerca e sviluppo e la realizzazione di eventi anche culturali e sportivi con la finalità promuovere l'oggetto sociale mutualistico.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà ricevere prestiti dai soci, nei limiti previsti dalla legge ed esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. Tale attività sarà disciplinata da apposito regolamento approvato

dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La Cooperativa, nella persona del suo legale rappresentante, è individuata quale soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023 e quale referente ai sensi dell'art. 1.1), lett. hh) della Delibera ARE-RA 727/2022, ss.mm.ii..

La Cooperativa, tramite il Consiglio di Amministrazione, può demandare il ruolo di delegato e il ruolo di referente a un soggetto terzo, a condizione che il mandato sia conforme alla normativa di riferimento.

Le modalità di svolgimento dei rapporti mutualistici tra Cooperativa ed i soci, con particolare riferimento al contenuto di tali rapporti, alla relativa regolamentazione contrattuale ed ai criteri di distribuzione dei ristorni mutualistici saranno regolate con apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

TITOLO II

SOCI

Articolo 4 (Requisiti del socio)

Il numero dei soci è illimitato.

Per essere socio cooperatore bisogna:

- a) se persona fisica, essere maggiorenne;
- b) se persona giuridica, appartenere ad una delle seguenti categorie:
 - piccole o medie imprese;
 - associazioni con personalità giuridica di diritto privato;
 - enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali;
 - enti di ricerca e formazione;
 - enti religiosi;
 - enti del terzo settore e di protezione ambientale;
 - amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito, anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile
- c) essere interessato a prestare servizi di condivisione e di scambio dell'energia, anche attraverso la produzione e/o il consumo di energia elettrica e il riparto del valore generato all'interno di tale meccanismo di scambio at-

- traverso la produzione e/o il consumo, in modo che possa realizzarsi lo scopo mutualistico di cui all'articolo 2;
- d) non esercitare, direttamente o indirettamente, imprese in concorrenza con quella della Cooperativa;
 - e) avere i requisiti previsti dalle norme attuative della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ed in attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della medesima direttiva, tra cui l'art.42-bis del Decreto-legge del 30/12/2019 n. 162 e l'art. 31, d.lgs. 199/2021, ss.mm.ii.. nonché dalle relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM 414 del 7.12.2023 ss.mm.ii, per la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili, come di volta in volta aggiornate e modificate.

In coerenza con quanto previsto al punto "b", alla società potranno partecipare anche Amministrazioni Pubbliche, in quanto la presente cooperativa produce beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali (cc.dd. produzione di un "servizio di interesse generale") ai sensi degli artt. 3 e 4 del T.U.E.L.. Per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale. Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, le società in liquidazione, che siano sottoposte a procedure concorsuali di qualunque tipo, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

L'assenza di tali impedimenti dovrà essere autocertificata dal richiedente al momento della richiesta di adesione alla cooperativa.

I soci cooperatori realizzano lo scambio mutualistico attraverso la fornitura di servizi di condivisione e di scambio dell'energia, anche attraverso la produzione e/o il consumo di energia elettrica e il riparto del valore generato all'interno di tale meccanismo di scambio attraverso la produzione e/o il consumo.

I soci diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica, scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Cooperativa, finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione.

La Cooperativa può dividere il territorio in cui opera in più zone (le Aree) per realizzare diverse configurazioni di autoconsumo diffuso. Ad ogni Area appartengono i territori delle cabine primarie elencate in apposita deliberazione del consiglio di amministrazione. I soci, per quanto concerne ogni rapporto con la Cooperativa e ad ogni effetto di legge e

dello statuto, si ritengono domiciliati presso l'indirizzo risultante dall'archivio anagrafico della Cooperativa corrispondente a quello indicato nel libro dei soci.

I soci che esercitano il potere di controllo sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.

Possono essere ammessi soci sovventori e altri soci finanziatori secondo le disposizioni di cui al successivo Titolo III.

Articolo 5 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) se trattasi di persona fisica: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, contatto telefonico mobile, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria. Se trattasi di persona giuridica: l'indicazione della ragione sociale, del codice fiscale, P. IVA, contatti telefonici, indirizzo di posta elettronica certificata, nominativo ed estremi del legale rappresentate;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta e lo scambio mutualistico con il quale intende partecipare;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- e) se trattasi di persona giuridica: la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- f) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- g) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'apposito articolo

del presente statuto.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 4, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta, tenuto conto del superiore interesse dell'equilibrio energetico della comunità.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del consiglio di amministrazione, sul libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento di cui all'art. 8, lett. a) del presente Statuto secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione dell'ammissione senza che detto versamento sia stato effettuato, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata purché accompagnata dal contemporaneo versamento del capitale. In tale caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con l'effetto della sua immediata annotazione sul libro soci.

Il consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 6 (Partecipazioni sociali)

La partecipazione sociale è rappresentata da quote.

Ogni quota ha un valore nominale pari a euro 100,00 (cento euro zero zero).

Dal libro dei soci deve risultare che ciascun socio sia sempre titolare di almeno una quota.

Le quote dei soci cooperatori non possono formare oggetto di proprietà, né possono essere sottoposte a pegno o a vincoli di qualsiasi natura e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Articolo 7 (Circolazione delle partecipazioni sociali)

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute verso la Cooperativa senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

In caso di trasferimento delle quote dei soci cooperatori a non soci, il consiglio di amministrazione, nell'autorizzare

tale trasferimento su richiesta dell'avente causa, osserva l'articolo 5, in quanto compatibile. Il consiglio si deve pronunciare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione.

In caso di trasferimento tra soci delle quote dei soci cooperatori, costoro devono comunicarlo alla Cooperativa in forma scritta richiedendo le relative variazioni del libro dei soci.

Il consiglio di amministrazione non autorizza la cessione delle quote dei soci cooperatori, se questa determina l'inservanza del comma terzo dell'articolo 6.

Il consiglio di amministrazione può acquistare e rivendere o rimborsare quote della cooperativa, previa fissazione del relativo prezzo con apposita deliberazione consiliare.

Articolo 8 (Obblighi e diritti del socio)

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo se la Cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

La partecipazione dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

Il socio cooperatore ha l'obbligo di:

- a) versare la quota sottoscritta, la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria, e il sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea;
- b) fornire e/o acquistare beni, servizi o prestazioni dalla Cooperativa,
- c) eseguire esattamente il proprio conferimento, secondo le modalità indicate dagli amministratori della Cooperativa;
- d) osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- e) comunicare ogni variazione del proprio indirizzo indicato nel libro dei soci, comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica e la sua variazione, in modo che risulti dal libro dei soci;

f) offrire qualsiasi suggerimento atto a migliorare l'offerta di beni e/o di servizi della Cooperativa.

Articolo 9 (Scambi e vantaggi mutualistici del socio)

Il socio cooperatore ha il diritto di essere preferito ai non soci nelle attività relative agli scambi mutualistici della Cooperativa.

Il socio cooperatore può beneficiare sia di ristorni, sulla base di un'apposita deliberazione assembleare, sia di sconti di varie specie sulla base di un'apposita deliberazione consiliare.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla quantità e qualità di beni, servizi e/o prestazioni di condivisione secondo apposito regolamento adottato dall'Assemblea.

Articolo 10 (Organizzazione dei soci)

Al fine di favorire la partecipazione dei soci alle scelte della Cooperativa, così come previsto dall'articolo 3 del presente statuto, la Cooperativa può dividere il territorio in cui opera in più zone (le Aree), anche in ragione dell'appartenenza alle diverse configurazioni di autoconsumo diffuso, e attribuire ciascun socio ad un'Area sulla base della propria residenza o della propria sede o dell'appartenenza alla configurazione di autoconsumo diffuso; in alternativa il socio potrà richiedere di essere inserito nell'area o nella circoscrizione riferita al proprio domicilio.

L'assemblea, mediante il regolamento di cui all'art. 22, lett. h), può attribuire a ciascuna Area la competenza a decidere sulla destinazione degli importi riconosciuti alle configurazioni di autoconsumo diffuso dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42bis, DL 162/2019 e gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023, nel rispetto dei principi stabiliti dal regolamento stesso.

Il consiglio di amministrazione può individuare annualmente, in ragione dell'impegno previsto, le risorse, ulteriori rispetto a quelle stabilite dal comma precedente, da destinare allo svolgimento delle attività associative che si svolgono nelle Aree.

Il consiglio di amministrazione, nel rispetto dei Regolamenti approvati dall'assemblea dei soci, potrà avvalersi della collaborazione dei gruppi di soci organizzati per il conseguimento di scopi ed obiettivi necessari per il perseguimento delle finalità della Società.

TITOLO III

ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 11 (Soci finanziatori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo II del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ, anche costitui-

ti in diverse categorie.

All'interno del genere dei soci finanziatori rientrano anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 40, lett. b), del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere a oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna.

I versamenti sulle quote sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea, le quote dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le quote deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Articolo 12 (Quote dei soci finanziatori)

L'emissione delle quote destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo delle quote di finanziamento e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle quote di finanziamento deliberate, ovvero l'esclusione o limitazione dello stesso, in conformità con quanto previsto dall'art. 2524 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. Il diritto di opzione non spetta ai soci cooperatori qualora

le quote per il finanziamento siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies delle disposizioni di attuazione del cod. civ..

Con la stessa deliberazione potranno essere altresì stabiliti il prezzo di emissione delle quote e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle quote stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2.526 c.c..

Le quote di socio finanziatore possono avere diritti economici o amministrativi differenziati per categorie.

Il diritto di voto.

A ciascun socio finanziatore sarà attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle quote sottoscritte, fatto salvo che potrà essere previsto che il diritto di voto sia limitato alla sottoscrizione di un determinato numero di quote. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

L'esercizio del diritto di voto è regolato dall'art. 2370 c.c. Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dall'art. 2376 i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'Assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le disposizioni di cui al Titolo V del presente Statuto.

In considerazione dell'interesse che hanno nell'attività sociale alla categoria dei soci finanziatori è riservata la nomina, da compiersi nella medesima assemblea generale, mediante presentazione di una lista da essi predisposta, di almeno un amministratore nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a

maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori.

La deliberazione dell'Assemblea di emissione delle quote destinate ai soci finanziatori può prevedere da parte loro la nomina di un numero maggiore di amministratori, fermo restando che il numero di amministratori nominato, complessivamente, dai soci finanziatori non può in alcun caso essere superiore a un terzo dei complessivi membri dell'organo.

Articolo 13 (Remunerazione e recesso)

Ai soci finanziatori spetta una remunerazione per ciascun esercizio non inferiore alla misura che sarà determinata per ciascuna categoria di quote dei soci finanziatori dalla delibera di emissione, nel rispetto delle norme di legge.

Detta remunerazione è riferita al valore nominale versato delle quote e sarà obbligatoriamente attribuita in presenza di utili, indipendentemente dalla deliberazione assembleare, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio: in caso di insufficienza dell'utile di esercizio, essa sarà recuperata negli esercizi successivi fino alla scadenza della partecipazione, entro la capienza degli utili disponibili. Nel caso in cui l'Assemblea decida di remunerare le quote dei soci cooperatori in misura superiore rispetto a quanto sopra stabilito, tale remunerazione spetterà anche alle quote dei soci finanziatori senza ulteriori maggiorazioni.

A favore dei soci sovventori il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle quote dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La remunerazione delle quote sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 cod. civ..

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle quote dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori. In caso di scioglimento della Cooperativa, le quote di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso, per l'intero importo o parzialmente, spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle quote dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato.

Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare le quote dei soci finanziatori, ai sensi dell'art. 2529 e nei limiti ivi previsti. L'acquisto potrà avvenire per un

corrispettivo non superiore al valore nominale delle quote, comprensivo delle eventuali rivalutazioni effettuate a favore delle stesse.

Articolo 14 (Quote di partecipazione cooperativa)

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere quote di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le quote di partecipazione cooperativa possono essere emesse, con le modalità di cui al precedente art. 12, comma 1, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Le quote di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle quote di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dall'art. 5, commi da 7 a 9, della legge 59/1992.

Con apposito Regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione del presente articolo. L'assemblea speciale degli soci finanziatori e sovventori di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune dei soci di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

Articolo 15 (Strumenti finanziari partecipativi diversi dalle quote)

Con delibera dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi diversi dalle quote, e in conformità all'art. 2526 del codice civile. Gli strumenti finanziari sono forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi.

In tal caso, con regolamento approvato dalla medesima assemblea straordinaria, sono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e il numero dei titoli emessi nonché i diritti patrimoniali e amministrativi. Il diritto di opzione in favore dei soci cooperatori può essere escluso dalla medesima delibera di emissione.

Gli apporti dei sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi sono effettuati in denaro e vengono iscritti ad apposito fondo del patrimonio netto della cooperativa.

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, gli strumenti finanziari di cui al presente articolo possono essere sottoscritti e trasferiti esclusivamente previa comunicazione al consiglio di amministrazione, che ha facoltà di pronunciarsi in merito entro sessanta giorni. In caso di mancato gradimento, il consiglio provvederà a indicare altro acquirente gradito. Decorso il predetto termine, i titoli potranno essere trasferiti al proposto acquirente. In caso di trasferimento ai soci ordinari, si applica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c) dell'art. 2514 del codice civile.

Ai medesimi possessori di strumenti finanziari è riservata la nomina di un amministratore, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Il diritto alla nomina riservata sarà esercitato dai titolari degli strumenti finanziari mediante votazione separata nell'assemblea generale dei soci.

All'assemblea speciale dei possessori di strumenti finanziari partecipativi e al relativo rappresentante comune, ove costituiti a norma di legge, si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente articolo 12.

Gli strumenti finanziari sono remunerati mediante la partecipazione al riparto degli utili di esercizio nella misura stabilita con la deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui al primo comma, che avverrà in via privilegiata sulla base dell'utile risultante dal bilancio approvato, al netto delle destinazioni di utili obbligatorie per legge. Ferma restando la natura patrimoniale di tali apporti, la delibera di emissione può stabilire che la remunerazione annuale degli strumenti finanziari sia stabilita anche parzialmente in misura fissa, da attribuirsi anche in assenza di utili.

Il valore degli strumenti finanziari può essere ridotto in conseguenza di perdite con diritto alla postergazione rispetto all'utilizzo di tutte le altre riserve del patrimonio netto e del capitale sociale e concorrono nella sopportazione delle perdite pari passu con il capitale dei soci finanziatori. In caso di scioglimento della Cooperativa, gli strumenti finanziari sono rimborsati con priorità rispetto alle azioni dei soci cooperatori e degli eventuali soci finanziatori, per il loro intero valore, fatti salvi i soci finanziatori investitori istituzionali ai sensi dell'art. 11-octies disp. att. cod. civ. nei confronti dei quali vale il principio del pari passu.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., i titolari di strumenti finanziari potranno esercitare per l'intero o parzialmente il diritto di recesso decorso il termine di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione degli strumenti fi-

nanziari. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione degli strumenti finanziari può stabilire un periodo maggiore. Il diritto di recesso potrà essere esercitato secondo le disposizioni degli artt. 2437 e segg. c.c., ferma restando l'indivisibilità delle riserve di cui all'art. 2545-ter. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso degli strumenti finanziari dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti del codice civile.

Nel caso di investitori qualificati si applica l'art.2.526 u comma c.c..

TITOLO IV

RECESSO, ESCLUSIONE, DECADENZA

Articolo 16 (Recesso del socio)

Il socio ha diritto di recedere se:

- a) ha perso i requisiti per l'ammissione;
- b) non intenda più partecipare agli scambi mutualistici;
- c) non sia più in grado di contribuire all'attività di volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- d) si trova in un'altra situazione corrispondente a una causa inderogabile di recesso.

Il diritto di recesso è esercitato per l'intera partecipazione del socio cooperatore mediante raccomandata indirizzata alla Cooperativa.

Il consiglio di amministrazione delibera sulla dichiarazione di recesso entro novanta giorni dal suo ricevimento, comunicando senza indugio all'interessato la relativa deliberazione.

Il recesso ha effetto rispetto al rapporto sociale dall'invio della comunicazione al socio della deliberazione con la quale si accoglie la dichiarazione di recesso.

I rapporti mutualistici, in essere al momento di efficacia del recesso sul rapporto sociale, continuano immutati fino alla loro scadenza contrattuale e, se instaurati a tempo indeterminato, possono essere rinegoziati da tale momento.

Articolo 17 (Esclusione del socio)

Il consiglio di amministrazione può decidere l'esclusione del socio, se costui:

- a) ha perso i requisiti per partecipare alla Cooperativa;
- b) ha costretto la Cooperativa a ricorrere all'autorità giudiziaria o arbitrale per l'adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa;
- c) ha mostrato come socio cooperatore, nonostante specifico richiamo del consiglio di amministrazione, un disinteresse almeno biennale per l'attività della Cooperativa, omettendo di operare, a insindacabile giudizio di tale consiglio, in modo significativo con essa;
- d) si è reso gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla normativa della Cooperativa;
- e) ha arrecato in qualsiasi modo danno alla Cooperativa o

svolge una qualsiasi attività concorrenziale nei confronti della Cooperativa;

f) si rende responsabile di azioni contrarie agli interessi della Cooperativa, che non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e che in qualunque modo arrechino danni materiali alla Cooperativa.

La deliberazione di esclusione è comunicata al socio con raccomandata ed è immediatamente esecutiva. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.

I rapporti mutualistici, in essere al momento di efficacia dell'esclusione dalla Cooperativa, continuano immutati fino alla loro scadenza contrattuale e, se instaurati a tempo indeterminato, possono essere rinegoziati da tale momento.

Articolo 18 (Morte o estinzione del socio)

In caso di morte o di estinzione del socio cooperatore, ai suoi aventi causa spetta il diritto al rimborso delle quote ai sensi dell'articolo successivo.

In alternativa quanto sopra, l'erede o uno degli eredi, designato dagli altri, potrà essere ammesso in luogo del socio defunto, purché possieda i requisiti prescritti e ne faccia domanda per iscritto entro sei mesi dalla data della morte del socio al consiglio di amministrazione, e questo acconsenta.

Articolo 19 (Quota di liquidazione del socio uscente)

Il consiglio di amministrazione può scegliere o di acquistare o di far acquistare da un non socio o di rimborsare le quote del socio uscente.

In caso di rimborso la liquidazione è pari al valore nominale delle quote del socio cooperatore uscente, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale o maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale stesso.

In caso di rimborso il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio nel quale vi è stato lo scioglimento del rapporto sociale, mentre in caso di acquisto il pagamento deve essere effettuato entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale.

La Cooperativa può sempre compensare, sussistendovi i presupposti di legge, il proprio credito di cui al presente articolo con i debiti del socio verso la Cooperativa.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Articolo 20 (Organi sociali)

Sono organi sociali della Cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci e le assemblee separate;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio sindacale, se nominato.

CAPO I ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 21 (Tipologie di assemblee dei soci)

L'assemblea può essere generale o separata.

L'assemblea generale può essere ordinaria o straordinaria.

Articolo 22 (Competenze dell'assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria:

- a) delibera sul progetto di bilancio e sulla destinazione degli utili e delle riserve;
- b) delibera sulla ripartizione dei ristorni;
- c) nomina, previa determinazione del loro numero, gli amministratori e può revocarli, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui all'art. 12, penultimo comma e all'art. 15, e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente al medesimo art. 12 e alla relativa delibera di emissione;
- d) nomina, se imposto dalla legge, i sindaci effettivi e supplenti, il presidente del collegio sindacale e, se del caso, il revisore legale, potendo poi revocarli solo per giusta causa;
- e) determina il compenso di ciascun amministratore, compreso quello del presidente e del vicepresidente del consiglio di amministrazione, di ciascun sindaco, compreso quello del presidente del collegio sindacale, e del revisore legale;
- f) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore legale;
- g) approva e modifica, su proposta del consiglio di amministrazione, le politiche di remunerazione relative al personale della Cooperativa, nelle quali viene fissato il rapporto massimo tra il compenso del personale a livello più basso e il compenso del personale a livello più alto;
- h) approva il regolamento interno relativo ai rapporti mutualistici e gli altri regolamenti non costituenti parte integrante del presente Statuto elaborati dal consiglio di amministrazione per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa e i suoi rapporti con i soci, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dal presente statuto e dalla normativa vigente alla propria competenza.

Articolo 23 (Competenze dell'assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- b) delibera sugli aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 2524 del codice civile;
- c) delibera sullo scioglimento e sullo stato di liquidazione della Cooperativa;
- d) nomina e revoca i liquidatori, determinando i relativi poteri e il compenso;
- e) delibera sull'emissione degli strumenti finanziari ai sensi del precedente art. 12 e del precedente art. 15;

f) delibera su ogni altra materia espressamente attribuita dalla normativa vigente alla propria competenza.

Articolo 24 (Convocazione delle assemblee)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere del precedente articolo 22, ad eccezione della lettera a) e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'Assemblea viene convocata dal consiglio di amministrazione con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia, anche in via multimediale a patto che si possa verificare la presenza dei soci e che vi sia la possibilità di votazione garantita.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci tramite PEC, lettera raccomandata A/R, anche consegnata a mano, o altro mezzo, inclusa la posta elettronica ordinaria se risultante dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 36.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal consiglio di amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'Organo di controllo, se nominato, o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i componenti dell'Organo di controllo, se nominato, siano presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del

giorno, fatta eccezione per le elezioni delle cariche sociali.

Articolo 25 (Intervento e voto nelle assemblee)

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci finanziatori si applica quanto previsto all'art. 12.

A ciascun socio cooperatore persona giuridica possono essere attribuiti un massimo di cinque voti nel caso di sottoscrizione di almeno cinque quote.

L'Assemblea può essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento, con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, componente dell'Organo di controllo, se nominato, o dipendente della Cooperativa. I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'arti 2372, cod. civ.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo

grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro metodo deliberato dall'Assemblea legalmente consentito.

I soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto facendo ricorso ai mezzi elettronici previsti nel regolamento assembleare o, in mancanza, nell'avviso di convocazione in occasione delle singole Assemblee.

Se preceduta da una o più assemblee separate, tra i soci legittimati a partecipare a queste possono intervenire e hanno diritto di voto all'assemblea generale i soli soci delegati, o i loro supplenti, eletti nelle rispettive assemblee separate secondo quanto previsto al successivo art. 27.

Possono intervenire all'assemblea separata e hanno diritto di voto i soli soci appartenenti alla corrispondente Area.

Possono altresì intervenire e prendere la parola in assemblea, ma senza diritto di voto, i soggetti la cui presenza è ritenuta utile o dall'organo sociale che l'ha convocata in relazione agli argomenti da trattare, o dal presidente dell'assemblea per lo svolgimento dei lavori assembleari.

Articolo 26 (Presidenza dell'assemblea generale)

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o impedimento di tale presidente, ne adempiono le funzioni una delle seguenti persone nell'ordine qui riportato:

- a) il vicepresidente del consiglio di amministrazione;
- b) un amministratore a ciò delegato da tale consiglio;
- c) il nominato dall'assemblea presieduta per tale incombenza dal più anziano come socio.

L'assemblea, su proposta del suo presidente, nomina il segretario, se diverso dal notaio nominato da tale presidente, e un numero di scrutatori considerato rispetto al numero dei soci presenti.

Il presidente dell'assemblea ha pieni poteri nella direzione dell'assemblea.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Articolo 27 (Assemblee separate)

Per ciascuna Area il consiglio di amministrazione può convocare un'assemblea separata. Lo stesso consiglio deve convocare una o più assemblee separate, se è obbligatorio il loro svolgimento.

L'assemblea separata elegge tra i soci intervenuti un numero di delegati, da determinarsi tenendo conto principalmente del numero di soci a ciascuna Area. Per ogni delegato effettivo deve essere un delegato supplente.

Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere impugnate da quelle delle assemblee generali cui sono preordinate.

Le assemblee separate, prima di essere convocate, sono disciplinate in un regolamento approvato dall'assemblea .

CAPO II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 28 (Composizione e durata della carica)

Il consiglio di amministrazione è composto da un numero di consiglieri variabile da tre a sette eletti dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero.

L'elezione dei membri del consiglio di amministrazione riservata ai soci finanziatori e dei detentori di strumenti finanziari partecipativi ibridi è effettuata a norma dei precedenti articoli a loro dedicati.

Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente, salvo che in tal senso abbia provveduto l'assemblea dei soci in sede di nomina.

L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile. Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Ai sensi dell'art. 2382 c.c. non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità sopra previste e di interdizioni dall'ufficio di amministratore a-

dottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.

L'Assemblea dei soci potrà approvare un apposito Regolamento elettorale che, oltre a stabilire tempi e modalità di presentazione delle candidature, tenda a garantire una adeguata rappresentanza a tutti quei territori dove si concentrino gruppi significativi di soci, in coerenza con le previsioni di organizzazione della Cooperativa su base territoriale di cui all'art. 10 del presente Statuto.

Entro trenta giorni i consiglieri nominati procedono all'accettazione della carica, cui consegue l'iscrizione nel registro delle imprese.

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare l'ulteriore remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Articolo 29 (Organizzazione interna)

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda anche da un solo Consigliere.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC o telegramma, in modo che i Consiglieri ed i componenti del collegio sindacale, se nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione

degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal Collegio Sindacale se nominato.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori e al collegio sindacale, se nominato, di ogni conflitto di interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di consigliere delegato ai sensi del successivo art. 31, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

Articolo 30 (Sostituzione degli amministratori)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del collegio sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale l'Assemblea può essere convocata da ogni socio.

La cessazione dell'Amministratore per rinuncia ha effetto secondo quanto previsto dall'articolo 2385 del codice civile.

Articolo 31 (Competenze)

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge e dallo statuto. Spetta pertanto, tra l'altro e a titolo esemplificativo, al consiglio di amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assem-

blea;

- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- c) approvare i regolamenti interni previsti dallo Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) approvare il regolamento sul riparto e sull'utilizzo degli importi riconosciuti alle configurazioni di auto-consumo diffuso dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42bis, DL 162/2019 e gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023 (le tariffe incentivanti e il contributo per gli oneri risparmiati). Resta inteso che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale all'Allegato 1 del DM n.414 del 07/12/2023, è destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione. Il regolamento può prevedere che la destinazione degli importi sia definito dalle assemblee separate per ciascuna Area, nel rispetto dei principi stabiliti dal regolamento medesimo;
- e) predisporre la relazione, da sottoporre all'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.;
- f) determinare la struttura organizzativa aziendale e vigilare sul suo funzionamento, assumere e licenziare il personale della Cooperativa stabilendone l'inquadramento retributivo e le mansioni;
- g) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale, tra cui, a titolo esemplificativo, acquisire appalti, vendere, acquistare, permutare beni o diritti mobiliari o immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa, quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, ivi compresa l'apertura di sovvenzioni o mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti, cambiari e cartolari in genere; concorrere a gare di appalto per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- h) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia

forma;

- i) conferire nei limiti di legge procure, sia generali che speciali; nominare eventuali direttori, fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni; conferire deleghe al personale dirigente, definendone l'ampiezza ed i limiti dei poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conseguono;
- j) deliberare l'ammissione di nuovi soci, nonché il recesso e l'esclusione dei soci stabilendo in tale ultimo caso le eventuali modalità di prosecuzione del rapporto mutualistico;
- k) delegare il ruolo spettante alla Cooperativa di delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARE-RA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023 ss.mm.ii., nonché il ruolo di referente spettante all'Associazione ai sensi dell'art. 1.1), lett. hh) della Delibera ARE-RA 727/2022, ss.mm.ii., in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento;
- l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea.
- m) Spetta al consiglio di amministrazione la decisione inerente alla fusione per incorporazione di una società il cui capitale sociale sia posseduto almeno al novanta per cento dalla Cooperativa; si applicano gli articoli 2505 e 2505bis del codice civile.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni sessanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Il consiglio di amministrazione assicura completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i soci consumatori finali che agiscono collettivamente facenti parte delle medesime configurazioni, sui benefici loro derivanti dall'accesso al-

la tariffa incentivante di cui all'articolo 4, DM 414 del 7.12.2023 ss.mm.ii..

Articolo 32 (Rappresentanza della Cooperativa)

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del consiglio di amministrazione, nei limiti delle deleghe ad esso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 33 (Direttore)

Il consiglio di amministrazione può nominare il direttore della Cooperativa, determinando i poteri a lui spettanti.

Il direttore è il capo del personale e partecipa con parere consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione.

CAPO III COLLEGIO SINDACALE

Articolo 34 (Composizione e durata della carica)

Il collegio sindacale è nominato dall'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa.

Esso si compone di tre membri effettivi e di due sindaci supplenti, eletti dall'Assemblea, la quale nominerà pure il presidente del collegio stesso.

L'elezione dei membri del collegio riservata ai soci finanziatori o ai possessori di strumenti finanziari è effettuata a norma dei precedenti articoli a loro dedicati.

In caso di cessazione di uno dei membri effettivi subentrerà il membro supplente designato dalla medesima categoria di soci.

Il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Al collegio sindacale, alle condizioni di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato. Qualora non sia costituito il collegio sindacale la Società è tenuta a nominare un revisore legale dei conti a norma dell'art. 2409-bis c.c.

Si applica l'articolo 2477 del codice civile.

La presenza alle riunioni del collegio sindacale quando costituito in forma collegiale può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. che sia consentito al componente del collegio sindacale incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il componente del collegio sindacale incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Articolo 35 (Competenze)

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, cod. civ. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il Collegio Sindacale partecipa a norma di legge alle riunioni del consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e dell'Assemblea, ed assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I sindaci espongono, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, la relazione sui criteri seguiti nella

gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

TITOLO VI

RENDICONTAZIONE - UTILI - PATRIMONIO

Articolo 36 (Rendicontazione)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 37 (Destinazione degli utili)

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che sarà attribuita tenendo conto di quanto previsto dal precedente art. 13 comma 1;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dai successivi commi del presente articolo;
- e) a eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori, in misura non superiore al limite stabilito dall'art. 2514, lett. a), cod. civ.;
- f) a remunerazione delle quote dei soci finanziatori, nei limiti stabiliti dall'art. 2514, lett. b), cod. civ. qualora ricorrano le condizioni previste dalla norma, e secondo le modalità stabilite dal precedente art. 13, comma 1;
- g) una eventuale quota a remunerazione degli strumenti finanziari partecipativi disciplinati dal precedente art. 15, nella misura determinata dall'assemblea di emissione;
- h) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi costituiti a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

Fatte salve le destinazioni obbligatorie per legge ovvero ai sensi di specifiche norme del presente statuto e relativi regolamenti societari, l'Assemblea può altresì deliberare che, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, la tota-

lità dei residui attivi, al netto della quota pari al 3% per cento da devolversi ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, venga devoluta al fondo di riserva ordinaria.

Articolo 38 (Ristorni)

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile, che definisce, tra l'altro, i criteri per determinarne l'ammontare complessivo e le condizioni al cui verificarsi non ne è ammessa l'attribuzione ai soci.

La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal predetto regolamento redatto sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro:

- quantità di beni forniti e/o prestazioni e servizi prestati;
- quantità di beni e/o servizi acquistati

La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, è consentita solo dopo che siano state effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) c) f) e g).

L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio: a) in forma liquida; b) mediante l'emissione di nuove quote di capitale; c) mediante l'emissione di strumenti finanziari.

Articolo 39 (Patrimonio)

Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato secondo quanto previsto all'art. 40;
- 2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 37 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- 4) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- 5) dalla riserva costituita mediante gli apporti patrimoniali rappresentati da strumenti finanziari partecipativi disciplinati dal precedente art. 15, rimborsabile ai sottoscrittori in caso di recesso o scadenza di durata degli SFP;
- 6) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.
- 7) dalla riserva straordinaria;

- 8) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui al presente punto 1) ai sensi dell'articolo 2346 del codice civile.

Articolo 40 (Capitale Sociale)

Il capitale sociale, in considerazione del carattere cooperativo della società, non è determinato in un ammontare prestabilito, ed è costituito:

- a) dai conferimenti dei soci cooperatori, rappresentati da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore di € 25.
- b) dai conferimenti dei soci finanziatori o sovventori, rappresentati da quote ciascuna del valore di € 1000,00 (mille virgola zero zero). I conferimenti dei soci sovventori sono specificamente imputati al Fondo per lo sviluppo tecnologico e per potenziamento aziendale.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 41 (Scioglimento e liquidazione)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri. L'elezione dei liquidatori riservata ai soci finanziatori e ai detentori di strumenti finanziari partecipativi ibridi è effettuata a norma dei precedenti articoli a loro dedicati.

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutati, e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

Ai fini del rimborso del capitale sociale, si applica quanto previsto per i finanziatori e per i sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi ibridi di cui ai precedenti articoli.

Articolo 42 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, Il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Articolo 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 44 (Disciplina applicabile)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni sulla cooperativa e, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

PAOLA FRANCONI - MAGDA BAMONTE - FEDERICO GENESIO

ALESSIO PARADISO

[illegible][illegible]